

Ciclisti e spazi riservati ai pedoni

Premessa

Le città devono essere a misura delle persone che vi abitano, lavorano o che comunque le frequentano, indipendentemente dalla loro età e dalle condizioni psicofisiche.

In particolare, la mobilità attiva (pedonale e ciclistica) deve assumere un ruolo sempre più determinante nel sistema della mobilità urbana, insieme al trasporto pubblico.

La questione

Talvolta si notano ciclisti che pedalano su marciapiedi e attraversamenti pedonali, probabilmente perché si sentono più sicuri rispetto alla carreggiata.

Sono convinto che possono esistere situazioni di pericolo che obbligano il ciclista a tutelarsi occupando spazi normalmente utilizzati ad altre funzioni, come i marciapiedi o le banchine stradali. Tuttavia, evenienze particolari non possono in alcun modo legittimare l'uso indiscriminato.

Le Amministrazioni devono migliorare le condizioni stradali e di circolazione, affinché i ciclisti non si sentano in pericolo e possano utilizzare gli spazi legittimi in condizioni di sicurezza.

Su questo tema ci sono diversi punti di vista:

alcuni sono convinti che i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali si possano sempre utilizzare in bicicletta e che la normativa lo consenta (vedi punto A);

secondo l'autore, le norme vigenti non consentono di pedalare sui percorsi e attraversamenti riservati ai pedoni (vedi punto B).

A) Alcuni riferimenti a favore dell'uso degli spazi dei pedoni da parte dei ciclisti

- Articolo pubblicato sulla rivista "Il Centauro" n.187 ottobre 2015, pag. 50-51 (G.F.).
In un passaggio, l'autore dice "Dunque, se il ciclista è tenuto a condurre il velocipede a mano solo allorquando esista una condizione di possibile intralcio o pericolo alla circolazione, ne consegue, ulteriormente, che negli altri casi può continuare a condurre il velocipede "a sella"."
(mia nota) Quali sarebbero gli altri casi?
- Nello stesso articolo si legge:
"Del resto, la stessa definizione di "utente debole della strada", di cui all'art. 3, comma, n. 53-bis del Codice, come introdotto dal d.L. 151/03, tende ad assimilare le due categorie di utenti testé citate: ciclisti e pedoni, in quanto meritevoli una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. Dunque, se il ciclista è tenuto a condurre il velocipede a mano solo allorquando esista una condizione di possibile intralcio o pericolo alla circolazione, ne consegue, ulteriormente, che negli altri casi può continuare a condurre il velocipede "a sella".
Si badi bene: la situazione di intralcio o di pericolo che dev'essere evitata, non riguarda la circolazione dei veicoli e delle persone, ma solo quella cui sono esposti i pedoni. In buona sostanza, parliamo della parte della strada ove, normalmente, circolano i pedoni e, più in generale, gli utenti deboli e, tra questi, i ciclisti. Concludendo, tutte le parti della strada destinate alla circolazione dei pedoni (percorsi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.), possono essere occupate anche dagli altri utenti deboli e, per il caso di specie, anche dagli stessi ciclisti."
(mia nota) L'autore, richiamandosi alla definizione di "utente debole della strada", estende ai ciclisti la possibilità di usare gli stessi spazi dei pedoni. Ma allora potrebbe anche valere il contrario. Invece, il Codice della Strada spiega bene quali sono gli spazi e i comportamenti relativi alle due categorie di utenti della strada.
- Un volantino del Comune di P..... riporta la seguente affermazione:
"Il Codice della Strada non impedisce al ciclista di passare sulle strisce pedonali in sella, ma la bici deve dare sempre la precedenza alle macchine e ai pedoni. Ciò vuol dire che se una macchina ti investe sulle strisce, o se investi un pedone, l'assicurazione non paga."



(mia nota) Ma gli attraversamenti non garantiscono sempre, per definizione, la precedenza agli utenti che li usano in modo corretto?

B) I ciclisti non possono utilizzare gli spazi destinati ai pedoni

Si ritiene che, ai sensi della normativa vigente, i ciclisti non possano utilizzare i percorsi destinati in via esclusiva ai pedoni.

Sotto una disanima della normativa, alcuni spunti giurisprudenziali e pareri ministeriali.

NORMATIVA

- I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti (Art. 190 CDS).
- Gli spazi predisposti per i pedoni sono (Art.3 CDS):
marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
passaggio pedonale: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- Per attraversare la carreggiata i pedoni hanno a disposizione gli attraversamenti pedonali, cioè quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata e organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli (cfr. definizione attraversamento pedonale Art.3 CDS).
- Dato che i veicoli (le biciclette, ovvero i velocipedi, sono veicoli) circolano sulla carreggiata, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine (cfr. definizione carreggiata Art.3 CDS), ne consegue che:
le biciclette devono circolare sulla carreggiata (tranne sulle strade in cui è espressamente vietato); ma, se esistenti, devono usare le piste ciclabili (cfr. Art.122 c.9 REG CDS); possono circolare sulle aree pedonali (Art. 3 c.1.2 CDS); infine, possono circolare sui "percorsi pedonali e ciclabili" (fig. II.92/b) (cfr. Art. 122 c.9 REG CDS).
- Gli spazi destinati ai pedoni, eccetto le "aree pedonali" per le quali esiste una specifica segnaletica, normalmente non sono segnalati. Essi possono essere evidenziati con un segnale ("percorso pedonale" – fig. II.88) solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale (Art.122 c.9 REG CDS).
- Quando i ciclisti scelgono di circolare su spazi condivisi con i pedoni, cioè le "aree pedonali" e i "percorsi pedonali e ciclabili", nel caso in cui fossero di intralcio o di pericolo per i pedoni, devono condurre il veicolo a mano, sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza (cfr. Art. 182 c.4 REG CDS).

GIURISPRUDENZA

- **Attraversamento della strada**
Corte di Cassazione, sez. penale IV – 19.11.1970
"Nell'attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, ed in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare con il veicolo a mano; deve quindi essere riconosciuta la facoltà dei ciclisti appiedati di servirsi degli attraversamenti pedonali"
(P.S. nel 1970 non erano ancora stati definiti gli "attraversamenti ciclabili", che se esistenti, danno il diritto di precedenza in fase di attraversamento in sella alla bicicletta)
- **Comportamento in area pedonale**
Corte di Cassazione, sez. penale IV – 22.05.2008, n. 20594
"Non è quindi sufficiente che il ciclista segnali al pedone la propria presenza azionando la segnalazione acustica. E' invece indispensabile, quando le condizioni della circolazione lo richiedono, che il ciclista arresti la marcia e conduca a mano il veicolo"



PARERI MINISTERIALI

- MIT Prot. 3936 del 04/07/2012 (conseguente a una richiesta di approfondimento rispetto al precedente parere Prot. 2917 del 01/06/2012)

“in assenza di piste ciclabili, i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall’art.4 c.5, del DM 557/99, ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, ai sensi del medesimo art.4 c.6.

Qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all’art.411, cc. 9,10 e 11.

Qualora circolino in promiscuo con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell’art.40, c.11, del Codice; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell’art.41, c-15, i ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art.41, c.5; se necessario devono inoltre adottare il comportamento di cui all’art.182, c.4.”

Nota dell’autore:

Si autorizza la copia e la diffusione, anche parziale del documento, con citazione della fonte.

Il documento potrebbe contenere errori o imprecisioni che saranno sistemati nelle successive revisioni.

